

SINTESI

LEGGE n. 10 del 26 febbraio 2011

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

(GU n. 47 del 26-2-2011- Suppl. Ordinario n.53)

Norme riguardanti le imprese

Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni

Proroga fino al 31 marzo 2011, ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2011, del divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La proroga è disposta previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; i pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

Farmaci. Proroga al 31 marzo 2011 per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci, compresi quelli immessi in commercio dopo il 2006.

Quote latte (Tabella 1 e articolo 2, comma 12-terdecies) Si sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte.

Editoria, contributi per le emittenti televisive (articolo 2, comma 4-quinquies). Estesa all'anno finanziario 2011 la concessione di contributi, nel limite di un milione di euro, alle emittenti radiotelesive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009.

Programmazione negoziata (articolo 2, comma 17-ter). Proroga al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti ammessi. La norma mantiene fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Sostegno alle attività produttive (Tabella 1). Le convenzioni in tema di gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive previste dall'articolo 3 della legge 489 del 1993 nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 marzo 2011 con una riduzione di almeno il 10% delle relative commissioni.

Aiuti al settore dell'autotrasporto (articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies). Prorogata di un anno, la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. La proroga è subordinata alla previa autorizzazione

dell'Unione europea. Novellati i commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis del DL 112/2008, che ha introdotto, nel mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. La modifica comporta che per la violazione del comma 6 dell'articolo 83-bis non si applica la sanzione, attualmente prevista, dell'esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge. Differito, per l'anno 2011, al 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi (all'articolo 55, comma 5, della legge 144/1999).

Studi di settore (Tabella 1). Prorogati al 31 marzo 2011, termine ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2011 da un DPCM.

Tasse automobilistiche e Irap (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 della validità delle leggi sulle tasse automobilistiche e Irap, al fine di garantire continuità nell'attività di assicurazione del gettito e sino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale.

Taxi e autonoleggio (Tabella 1). Rinviata a marzo 2011 le norme contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente, in scadenza al 31 dicembre 2010.

Internet point (articolo 2, comma 19). La norma proroga fino al 31 dicembre 2011, la normativa Pisano che si applica solo a chiunque, quale attività principale, apra un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche

Imprese di assicurazione (articolo 2, comma 17-terdecies). Deroghe alla disciplina generale sulla valutazione dei titoli iscritti in bilancio al fine di determinare la base imponibile Ires .

Impianti di distribuzione di carburante (articolo 2, comma 5). Proroga, per il periodo d'imposta 2011, della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti. La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012

Settore cinematografico (articolo 2, commi 4 e 4-quater). Proroga fino al 31 dicembre 2013 di alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008. Per l'accesso nelle sale cinematografiche è previsto un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1° luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Appalti Proroga al 31 marzo 2011 la possibilità che per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.

Norme riguardanti l'economia ed il sistema bancario

Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (articolo 2, comma 17-bis). Si proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160 (sui contributi a organismi internazionali multilaterali), al fine di consentire l'aumento della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per 766.950.000 euro. L'estensione consegue agli impegni internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale.

Salvaguardia dell'euro (articolo 2, comma 17). Si consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell'area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (Efsf).

Situazione economica del paese (articolo 2, comma 17-sexies). Si posticipa il termine di presentazione alle Camere della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.

Banche (articolo 2, commi da 55 a 60). Si prevede la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917 del 1986 (Tuir), e di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nell'applicazione dell'Accordo di Basilea 3 sul capitale bancario. La decorrenza di tale trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Anatocismo (articolo 2, comma 61). L'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso, viene aggiunto, «non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Banche popolari (articolo 2, comma 17-quaterdecies). Proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Banca d'Italia, (articolo 2, comma 5-sexies. Si attribuisce alla Banca d'Italia il potere di provvedere a materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa prevista dal Dl 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Bancoposta (articolo 2, commi da 25 a 28). Si interviene sull'attività svolta da Poste italiane Spa in materia di bancoposta, al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza di competenza di Bankitalia. Poste italiane potrà acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, compresa quella del Mezzogiorno.

Misure anti-crisi (articolo 2, commi da 13 a 16). Autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (Fmi) in relazione a operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi e per la copertura degli eventuali rischi di cambio.

Fondi comuni d'investimento (articolo 2, commi da 62 a 84). Si provvede a riformare il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti in Italia a quello previsto per gli Oicr residenti in altro Stato membro dell'Unione europea.

Garanzie sui mutui (articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies). Le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuano ad assistere il rimborso del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui.

Norme riguardanti i contribuenti persone fisiche

Esami di abilitazione. Prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità per i laureati "vecchio ordinamento" di sostenere le prove per l'ammissione alle professioni di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al Dpr 328 del 2001.

Terremoto in Abruzzo (articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies e 3-octies). Proroga dei termini per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi ai sensi dell'articolo 39 del Dl 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009

Case fantasma. Proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione (articolo 19, commi 8 e seguenti, del Dl 78/2010) delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Disciplinata la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. La rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

Social card (articolo 2, commi da 46 a 48). Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, in un decreto del ministro del Welfare, adottato di concerto con il Tesoro, sono stabiliti specifici requisiti riguardanti le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari della gestione e rilascio della carta; le caratteristiche delle persone bisognose; le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; le modalità di adesione dei comuni. La sperimentazione, per una durata di 12 mesi dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Wi-fi (Tabella 1).Slitta ancora, stavolta al 31 marzo 2011, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi

Blocco sfratti (articolo 2, comma 12-sexies).Prorogato fino al 31 dicembre 2011

Ciclomotori e minicar, autorizzazione alla guida (articolo 2, comma 1-quater). Proroga al 31 marzo 2011, della norma che introduce la prova pratica per l'idoneità alla guida di ciclomotori e minicar.

Dilazioni di pagamento (articolo 2, comma 20).Introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, riguarda la disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente a causa di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall'agente di riscossione.

Conciliazione (articolo 2, comma 16-decies) Proroga di dodici mesi (20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria. La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Norme riguardanti il Lavoro

Comunicazione stipendi. Proroga al 31 marzo 2011 l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni.

Sicurezza sul lavoro (Tabella 1 e articolo 2, comma 51).Proroga al 31 marzo 2011 il decreto del Lavoro, d'intesa con la protezione civile, per l'individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari di Croce Rossa, alpini e vigili del fuoco. Inoltre, viene prorogato di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale e il trasporto ferroviario.

Lavoratori disabili (articolo 2, comma 12-quater). Viene aumentato da 60 a 90 giorni, per i soli datori di lavoro del settore minerario, il termine entro il quale essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili.

Tfr (articolo 2, comma 49).Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti.

Lavoratori licenziati da enti non commerciali (articolo 2, comma 12-undecies). Si prevede la proroga, per il 2011, dell'agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle seguenti aree, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e numerose zone del Centro-Nord appartenenti a varie province, consistente nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). Si riduce l'entità dell'organico minimo che deve essere posseduto dall'azienda ai fini della corresponsione dello stesso trattamento da duemila unità lavorative a milleottocento.

Fondi in deroga per il lavoro (Tabella 1).In caso di sospensione dal lavoro o per crisi aziendale, viene prorogata la possibilità che tali lavoratori possano beneficiare dei fondi in deroga. Inoltre,

sempre per fronteggiare la crisi, si consente di adeguare anche nel 2011 le norme che disciplinano i fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla cassa integrazione.

Lavoro accessorio (Tabella 1).Prorogata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di offrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3000 euro per anno solare.

Contributo unificato per le controversie di lavoro (articolo 2, comma 4-quinquiesdecies).Fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non è dovuto il pagamento del contributo unificato. In via transitoria, fino alla fine del 2011, trova applicazione la disciplina del Testo unico giustizia (Dpr 115/2002) previgente rispetto alla legge finanziaria 2010.

Licenziamenti (articolo 2, comma 54).Proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall'articolo 32 della legge 183/2010 (cd. "collegato lavoro").Viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Il termine per impugnare i licenziamenti è stato prorogato a tutto il 2011.

Norme riguardanti organizzazione statale e le altre amministrazioni pubbliche

Accordi di programma (articolo 2, comma 12-octies).Si consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente.

Diritti e concessioni aeroportuali. Prorogato a marzo 2011 l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione, non essendo ancora stati sottoscritti tutti gli accordi di programma, che rappresentano lo strumento necessario per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Proroga anche per le concessioni delle gestioni totali aeroportuali.

Esperti per la sicurezza (articolo 2, commi 6-decies e 6-quinquiesdecies).Nasce l'esperto di pubblica sicurezza, inviato dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. La finalità della norma è l'azione di contrasto della criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati.

Patto di stabilità (articolo 2, commi 33 e 34).La norma in esame reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, dettata dalla legge di stabilità 2011, in relazione agli anni 2011, 2012, 2013. Si aggiungono altre tipologie di spese all'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità e si introduce un nuovo criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione.

Ripristina leggi (articolo 2, commi 50). Si dispone la "reviviscenza" (con effetto retroattivo, dal 16 dicembre 2010) di alcune parti di leggi oggetto di "ghigliottina" ad opera dal Dlgs 13 dicembre 2010, n. 212.

Riscossione locale con vecchio sistema (Tabella 1).Rinnovata la gestione della riscossione per gli enti locali da parte dei "vecchi concessionari" in scadenza il 31 dicembre 2010 e prorogato l'obbligo di affidamento delle attività mediante procedure a evidenza pubblica.

Piano di rientro finanziario del Comune di Roma (articolo 2, commi 8 e 9). Attribuzione del contributo di 500 milioni per il 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma, predisposto dal commissario straordinario di governo. Viene disposto che l'anticipazione venga accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario di governo. Il compenso al commissario straordinario, non deve superare il limite di 2,5 milioni di euro annui. L'indennità dei sub commissari viene fissata in misura non superiore al 50% del trattamento spettante a chi svolge le funzioni di commissario presso un comune in dissesto. Istituzione di un vincolo sulle entrate del comune di Roma (200 milioni) a garanzia del sostegno da parte di Roma capitale alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, finanziati dall'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale Irpef fino al limite dello 0,4 per cento.

Contratti di servizio pubblico ferroviario (articolo 2, comma 4-quaterdecies). Prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico.

Società partecipate dai comuni (articolo 2, comma 43). Proroga al 31 dicembre 2013 del termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni. Analogamente, anche per i comuni con popolazione compresa tra 30mila e 50mila abitanti, per i quali è prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società, il termine per la messa in liquidazione delle altre società è posticipato al 31 dicembre 2013. Per quanto concerne i comuni con popolazione fino a 30mila abitanti, si prevede che l'obbligo di liquidazione delle società non si applichi nel caso in cui le società già costituite alla data del 31 maggio 2010: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Trasporto pubblico locale (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 (dal 31 dicembre 2010) la cessazione delle gestioni di affidamento del trasporto pubblico locale in regime difforme da quello previsto dall'articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008.

Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 16-quater e comma 37). Stanziamento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività informatiche necessarie per gli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'Expo Milano 2015. Si estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dalla legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo di 480 milioni di euro.

Autorità ambito territoriale ottimale. Rinviata la soppressione degli Aato rifiuti e acqua

Federalismo fiscale (articolo 2, comma 45). Si dispone l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno.

Coni (articolo 2, comma 2-quaterdecies). Viene differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del Coni delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010.

Eventi metereologici eccezionali (articolo 2, comma 12 quinquies). Stanziati 100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per fronteggiare eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti dell'Italia. Alle regioni Liguria, arrivano 45 milioni per ciascuno dei due anni in esame, al Veneto, 30, alla Campania, 20 e alla provincia di Messina, 5 per l'alluvione del 2009.

Amministrazione straordinaria (articolo 1, comma 2-septies). L'articolo 4 bis del dl 347/2003 si interpreta nel senso che "le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore ovvero dai suoi successori o aventi causa sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.

Dismissioni immobili difesa (articolo 2, commi da 10 a 12). Il comma 10 modifica la destinazione dei proventi: fino al 42,5% alla Difesa, in misura non inferiore al 42,5% all'Erario (da girare al fondo ammortamento titoli di stato), e tra il 5% e il 15% agli enti locali interessati.

Dismissioni immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del Comune di Roma (articolo 2, comma 7). Viene fissato al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari. I proventi delle vendite saranno versati al bilancio dello Stato e riassegnati alla contabilità speciale.

Fondo esigenze indifferibili e urgenti (articolo 2, comma 16-sexies). Si dispone il mantenimento in bilancio nell'esercizio finanziario 2011, entro il limite di 120 milioni di euro, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione. Le somme sono versate all'entrata per essere integralmente destinate, nell'anno 2011, all'incremento della quota - pari a 50 milioni di euro - del Fondo esigenze urgenti e indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive. A queste ultime viene destinata una somma non inferiore a 40 milioni di euro, rimanendo le restanti risorse assegnabili ad interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori.

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (articolo 2, comma 6-sexies). A decorrere dal 31 marzo 2011 viene disposta l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Fondo per il passaggio al digitale (articolo 2, comma 4-octies). Prorogata per l'anno 2011 l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale

Fondo unico di giustizia (articolo 2, comma 21). Si prevede che le somme del fondo unico giustizia versate entro il 31 marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscono al bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione della società

Fus (articolo 2, comma 12-novies). La norma integra l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Limiti indebitamento enti locali (articolo 2, comma 39). Si riduce progressivamente la possibilità di indebitamento degli enti locali nel triennio 2011-2013 rispetto alla normativa previgente, consentendo che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti

limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti: a) il 12% per l'anno 2011, b) il 10% per l'anno 2012, c) l'8% a decorrere dall'anno 2013.

Oneri concessori (articolo 2, comma 41). Proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia - Dpr 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (articolo 2, comma 9-ter). Si tratta di una norma che stabilisce che per città metropolitane si devono intendere i comuni capoluogo di regione individuati quali città metropolitane dagli articoli 23 e 24 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale) cioè Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma capitale, Torino e Venezia.

Immobili acquisiti al patrimonio di Roma Capitale (articolo 2, comma 9-bis). Fino al 31 dicembre 2012 gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale in base alla legge 396/1990 non sono soggetti all'istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non acconsenta alla richiesta del privato.

Incompatibilità (articolo 2, comma 42). Si introduce un'eccezione all'applicazione della disposizione che prevede l'incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. La suddetta incompatibilità non si applica nei comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, qualora la partecipazione dell'ente locale sia inferiore al 3% e ferma restando la non corresponsione di emolumenti a carico della società

Quadro strategico nazionale (Tabella 1). Slitta al 31 marzo la riprogrammazione delle risorse impegnate, correlata a programmi operativi 2000-2006 e a programmi operativi 2007-2013, originate da progetti co-finanziati dall'Italia.

Reti di energia (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni e province autonome in materia di reti di energia. Se non si trova l'accordo, interverrà il governo.

Riduzioni di spesa (articolo 2, comma 40). La norma dispone l'obbligo per gli enti pubblici di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Manifesto selvaggio (articolo 2, comma 29). Le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge possano essere mediante il versamento di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a mille euro per anno e per provincia.

Rifiuti e Protezione civile (articolo 2, commi da 2 bis a 2-octies). Nella legge 225/1992 relativa agli stati di emergenza e ai poteri di ordinanza entrano nuovi commi. Il comma 5-quater attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato

di emergenza, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. Il comma 5-quinquies prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile: se le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti e in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza nazionale. Qualora sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, se ne dispone la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui seguenti prodotti energetici (benzina e benzina senza piombo; gasolio usato come carburante). Il comma 5-sexies prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. Un ulteriore comma transitoriamente deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale e consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali

Servizio sanitario

Strutture sanitarie (articolo 2, commi 35, 36 e 38). Si precisa il tipo di strutture private - ospedaliere e ambulatoriali - per le quali le regioni garantiscono che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori, non confermati dagli accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le regioni a garantire che - dal 1° gennaio 2013 - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Infine si stabilisce che l'importo di 70 milioni di euro, accantonato, in sede di riparto del fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, e corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, debba essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal ministero della Salute.

Sanità - Attività intramoenia Proroga al 31 marzo 2011 il termine ultimo assegnato dalla legge 120 del 2007 (il 31 gennaio 2011) per il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramoenia.

Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo (articolo 2, comma 2-duodecies). Contributo di 200mila euro per il 2011 all'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. I fondi arrivano da una riduzione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti.

Un **Controllo della spesa farmaceutica** (articolo 2, comma 12-septies). Si prevede che a decorrere dal 31 maggio 2010 il Ssn, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga a ulteriore importo di sconto sulla quota di spettanza delle stesse farmacie una percentuale pari all'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell'Iva successivo decreto Ministro Economia assegnerà il contributo.

Cinque per mille (articolo 2, comma 1). La disciplina del 5 per mille viene estesa all'esercizio finanziario 2011. Vengono stanziati ulteriori 200 milioni - da liquidarsi nel 2011 - che si aggiungono ai 100 milioni già stanziati dalla Finanziaria 2011. A queste somme si aggiunge una

quota fino a 100 milioni per interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica. Le risorse complessivamente a disposizione sono, quindi, 400 milioni.